

Testo vigente dal 28 dicembre 2012

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 1973, n. 13

Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento" Pubblicata nel B.U. Trentino - Alto Adige 17 aprile 1973, n. 17

Art. 8-bis

Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.

01. Cassa del Trentino s.p.a. è la società di sistema, controllata direttamente o indirettamente dalla Provincia, deputata a:

- a) reperire le risorse finanziarie per gli investimenti pubblici;
- b) ottimizzare la gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico provinciale, anche promuovendo l'istituzione di appositi organismi d'investimento collettivo del risparmio, in base alla vigente legislazione in materia;
- c) promuovere l'innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale;
- d) prestare attività di consulenza in materia di finanza straordinaria in favore della Provincia, degli enti e dei soggetti collegati alla finanza provinciale, delle società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti;
- e) anticipare agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme relative a interventi finanziati con trasferimenti della Provincia, dello Stato, dell'Unione europea o della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol;
- e-bis) promuovere iniziative rivolte allo sviluppo del partenariato pubblico privato nell'ambito provinciale, nonché l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture e altre opere con ricorso a capitali privati;
- f) svolgere qualsiasi altra attività affidatale dalla Provincia.

1. La Cassa del Trentino s.p.a. eroga, per conto della Provincia e nei limiti di quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3 finanziamenti previsti dalla normativa provinciale collocati tra le spese di investimento sia nella forma di contributi a tantum che di contributi in annualità, in favore:

- a) di enti pubblici e di agenzie previste dall'*articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3* (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- b) di società partecipate dalla Provincia e loro società controllate, di società partecipate dai comuni e loro società controllate, nonché dei soggetti indicati dall'*articolo 14, comma 1-bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36* (Norme in materia di finanza locale);
- c) di fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia;
- d) di altri enti e soggetti, se essi sono beneficiari di contributi superiori al 50 per cento della spesa ammessa a finanziamento;
- d-bis) di altri soggetti, individuati dalla Giunta provinciale, incaricati della gestione di fondi provinciali; in questi casi l'erogazione dei finanziamenti è disposta con le modalità stabilite dalla deliberazione che individua i soggetti in questione.

1-bis. Inoltre Cassa del Trentino s.p.a. eroga agli enti locali, per conto della Provincia, altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale, diverse da quelle indicate nel comma 1. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua le assegnazioni la cui erogazione è affidata a Cassa del Trentino s.p.a., nonché i tempi e le modalità di attuazione di questo comma.

2. Le somme corrispondenti ai finanziamenti a carico del bilancio provinciale, la cui erogazione agli enti e ai soggetti indicati nel comma 1 è affidata alla cassa, sono assegnate alla cassa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la gestione e la contabilizzazione degli interventi finanziari previsti da questo comma.

3. I rapporti tra la Provincia e la cassa sono regolati da un'apposita convenzione che disciplina, in particolare:

- a) le modalità e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1 da parte della Cassa del Trentino s.p.a.;

b) le modalità e i tempi di erogazione delle assegnazioni provinciali alla cassa, anche in via anticipata rispetto a quanto previsto dalle leggi di settore e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

c) i criteri per l'attualizzazione dei contributi in annualità ai fini dell'erogazione dei finanziamenti da parte della cassa; la convenzione prevede in particolare che la cassa, ai fini dell'attualizzazione dei contributi, si conformi alle linee guida dettate dalla Provincia, ispirate al principio di sana e prudente gestione finanziaria e contabile, concernenti, in particolare, i livelli di rischio associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari e alle eventuali operazioni di copertura;

d) le procedure di controllo da effettuare sull'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla cassa, nonché le modalità di comunicazione alla Provincia degli esiti dei controlli effettuati;

e) le modalità e i tempi per la comunicazione alla Provincia dei dati inerenti i finanziamenti erogati dalla cassa agli enti e ai soggetti elencati nel comma 1;

f) i criteri di determinazione dei compensi spettanti alla cassa per lo svolgimento dell'attività;

g) ogni altro elemento necessario alla regolazione dei rapporti tra la Provincia e la cassa.

3-bis. La convenzione prevista dal comma 3 disciplina anche le modalità di gestione e impiego, da parte di Cassa del Trentino s.p.a., delle risorse assegnate a qualsiasi titolo dalla Provincia, tenuto conto dei fabbisogni complessivi e delle esigenze di ottimizzazione della gestione finanziaria della cassa.

4. Nel caso di contributi in annualità, la cassa provvede ad erogare agli enti e ai soggetti destinatari finanziamenti pari al loro valore attuale, determinato secondo quanto stabilito dalla convenzione prevista dal comma 3. Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria alle operazioni di finanziamento a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1 la cassa è autorizzata a effettuare operazioni d'indebitamento, inclusa l'emissione di prestiti obbligazionari. In tal caso l'erogazione dei contributi, alle relative scadenze, può avvenire direttamente a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Ai sensi dell'*articolo 31, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979*, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere iscritto nel bilancio della cassa.

5. Nel caso di ricorso alle operazioni d'indebitamento indicate nel comma 4 la Provincia può, alternativamente:

a) accettare una delegazione cumulativa di pagamento con la quale s'impegna a pagare ai finanziatori gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi nei limiti dei contributi iscritti in bilancio e nel rispetto del codice civile;

b) accettare la cessione dei crediti relativi al pagamento dei contributi che la cassa vanta nei confronti della Provincia, a favore dei soggetti finanziatori con cui sono in corso le operazioni d'indebitamento, con rinuncia da parte della Provincia alla facoltà di opporre ai soggetti cessionari qualsiasi eccezione, inclusa quella di compensazione, opponibile alla cassa. Tali delegazioni e cessioni sono stipulate in forma di scrittura privata, autenticata dall'ufficiale rogante della Provincia;

b-bis) prestare garanzie fidejussorie conformemente a quanto previsto in materia dall'*articolo 10-bis della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*, o altre forme di supporto che, nel rispetto dei limiti dell'ordinamento comunitario, garantiscano il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla cassa, per capitale e interessi.

5-bis. *omissis*

6. Nel caso si verifichino le condizioni previste dai provvedimenti di concessione, per la revoca o la riduzione dei trasferimenti a favore degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, la Provincia può affidare alla cassa le attività di recupero di eventuali somme già erogate, ferma restando l'adozione del provvedimento di revoca da parte della Provincia.

7. Nel caso di contributi in annualità utilizzati dalla cassa per la propria provvista finanziaria l'eventuale revoca, a carico degli enti e dei soggetti elencati nel comma 1, è disposta dalla Provincia prevedendone o la restituzione o la compensazione su ulteriori finanziamenti spettanti a qualsiasi altro titolo. Analoga disciplina si applica in caso di riduzione del trasferimento, per la parte eccedente l'importo del finanziamento rideterminato. Resta fermo che, in caso di revoca dei contributi, ai soggetti finanziatori non può essere opposta l'avvenuta revoca né possono essere eccepite compensazioni, che pertanto non comportano sospensioni o interruzioni dei pagamenti.

7-bis. Ai fini della concessione, dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi in annualità per i quali è previsto l'intervento della Cassa del Trentino s.p.a. si applicano questo articolo e le sue disposizioni attuative, anche in deroga alle leggi di settore.

8. Se le norme provinciali di settore prevedono la possibilità di concedere finanziamenti in annualità, in luogo dei finanziamenti in conto capitale, la determinazione delle rate è effettuata utilizzando il tasso fissato dalla Giunta provinciale in sede di definizione dei criteri previsti dal comma 3, lettera c).